

Rapporto al messaggio 1836-1864

Della Commissione della Gestione sui messaggi 15 giugno 1972 e 15 novembre 1972 concernente la modificazione di alcune norme:

- a) della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954
- b) della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910
- c) del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963

La Commissione della Gestione, con il suo rapporto sul messaggio n. 1864 del 28 novembre 1972 discusso ed approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 19 dicembre 1972, aveva fatto presente che l'adesione al messaggio n. 1864 veniva proposta con l'eccezione del punto b) legge sugli onorari dei magistrati.

Questo a dipendenza del messaggio n. 1836 del Consiglio di Stato che prevede la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati del 9 dicembre 1954, della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963. Messaggio, presentato in data 15 giugno 1972, esaminato preliminarmente dalla vostra Commissione e sospeso su richiesta scritta da parte del Dipartimento competente.

Segnatamente dopo il voto del Gran Consiglio sugli oggetti trattati nel messaggio n. 1864, eccezion fatta per la disposizione concernente gli onorari dei magistrati, ci si è resi conto che non si poteva più remorare l'esame a fondo del messaggio n. 1836, rispettivamente della parte del messaggio n. 1864 che tratta, in sostanza, lo stesso oggetto: l'onorario dei magistrati.

Si è detto che i due messaggi trattano lo stesso oggetto; tuttavia (e ci sembra superfluo precisarlo), con il messaggio n. 1836 del 15 giugno 1972 il problema degli onorari dei magistrati viene trattato con una certa ampiezza:

1. Premesse
2. Termini di confronto
3. Termini di confronto / grafici
4. Onorari dei supplenti
5. Compenso dei Giudici di pace
6. Assessori giurati
7. Incompatibilità con professioni e doveri d'ufficio dei magistrati
8. Responsabilità, ecc.

Mentre con il messaggio n. 1864 la parte concernente la legge sugli onorari dei magistrati è trattata in poche righe, e più precisamente:

Con messaggio 15 giugno 1972 sottoponevamo al vostro cortese esame alcune modificazioni della legge sugli onorari dei magistrati: in particolare, all'art. 1, si proponeva un nuovo ordinamento retributivo. L'entrata in vigore era prevista con effetto retroattivo al 1. gennaio 1972.

Più sopra abbiamo richiamato la necessità di un giusto equilibrio nella struttura remunerativa dei poteri dello Stato: logica conseguenza è la concessione di una rivalutazione reale sotto forma di 13.ma mensilità, anche a favore dei magistrati. Per ragioni di ordine amministrativo appare giustificato modificare ulteriormente il tenore dell'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati, conglobandovi il carovita 1972 e stabilizzando così i relativi importi a punti 128 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Poiché l'indennità 1972, corrisponde alla 13.ma mensilità, non è assicurabile ai fini della pensione, la nuova scala degli onorari non può avere effetti che a partire dal 1. gennaio 1973.

La Commissione della Gestione ha ripreso l'esame dei messaggi 1836/1864, dedicando agli stessi la più scrupolosa attenzione. La Commissione stessa ha pure esaminato minuziosamente i due memoriali ricevuti da parte dell'Associazione Magistrati Ticinesi, non solo, ma per deferenza ai magistrati ha ricevuto una delegazione dell'Associazione, la quale ha così potuto maggiormente illustrare i memoriali più sopra citati.

La Commissione della Gestione, dopo lunga e tormentata ricerca di una soluzione, non ha potuto accogliere la tesi dei magistrati nel senso di concentrare le categorie in due sole classi: la prima comprendente Giudici di appello e Procuratori pubblici, la seconda comprendente tutti gli altri magistrati dell' ordine giudiziario, tesi che, secondo l' associazione dei magistrati, è dovuta alla considerazione che nella magistratura non esistono gerarchie di retribuzione ma solo diversità di funzioni e che, pertanto, debbesi adottare il principio della sostanziale uguaglianza di una degna retribuzione.

Invece la Commissione della Gestione si è sforzata di cercare un giusto equilibrio tra gli onorari dei magistrati e quello dei Consiglieri e degli impiegati dello Stato ed un ulteriore equilibrio fra i diversi gruppi di magistrati, seguendo la linea tracciata dalla Commissione stessa nel 1961, ed è appunto per seguire fedelmente questa linea che la vostra Commissione ha proposto la parificazione di tutti i Pretori.

Se è vero, come è vero, che i memoriali dell' Associazione magistrati ticinesi sono stati presentati - e questo è ovvio - per sostenere con argomenti le loro tesi, sarebbe ingiusto non riconoscere che negli stessi vi sono suggerimenti formulati per facilitare il compito del legislatore. Uno, tra altri, è quello che si riferisce all' aggancio dell' organico dei magistrati con un altro organico.

Infatti nel memoriale è detto:

<< Il fatto di dover richiamare l' attenzione degli organi statali sul trattamento economico della magistratura costituisce già, in un certo senso, una mortificazione e non si comprende per quale ragione il nostro Cantone abbia abbandonato la prassi adottata in altri Cantoni confederati e nella stessa Confederazione per i quali l' organico dei magistrati subisce un automatico adeguamento ogni qualvolta l' onorario dei Consiglieri di Stato e dei Consiglieri federali è oggetto di rivalutazione. L' abbandono di questa prassi fu probabilmente la conseguenza di critiche non sempre fondate e sovente di carattere generico rivolte all' operato della magistratura il cui compito, nell' ambito di un moderno ordinamento statale, non è talvolta compreso nel suo pieno significato >>.

Tenuto presente questo suggerimento la vostra Commissione propone che a far data dal 1. gennaio 1973 l' onorario dei magistrati venga calcolato sulla base di percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 1.a classe d' organico, compreso l' aumento di cui all' art. 7 bis, cpv. 1 della legge stipendi.

La proposta della Commissione della Gestione dovrebbe entrare in vigore con il 1. gennaio 1973. Tuttavia il messaggio n. 1836 fissa (a differenza del messaggio n. 1864) l' entrata in vigore dei nuovi onorari con effetto 1. gennaio 1972 (retroattività che in seguito è stata garantita dallo stesso Dipartimento delle finanze); di conseguenza per quanto concerne la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati la vostra Commissione della Gestione aderisce integralmente alla lettera a) del messaggio n. 1836 ed alla proposta di legge allegata al messaggio stesso.

Dal momento che è stata affrontata la prima parte del messaggio n. 1836, la vostra Commissione vi propone pure di accettare le proposte di modifica della legge organica giudiziaria e penale del 24 novembre 1910 e le ragioni sono ovvie.

E ancora il messaggio n. 1836, alla sua lettera c), tratta della previdenza a favore dei magistrati.

Non si intende perseguire una ristrutturazione della legge in vigore, si desidera soltanto adattarla dopo le recenti esperienze ed in considerazione anche delle proposte di modifica che vengono ora formulate, quali:

- a) motivi di pensionamento
- b) pensione d' invalidità
- c) indennità in caso di dimissioni
- d) versamento della pensione per tre mesi dopo la morte del pensionato.

Il messaggio motiva chiaramente ogni proposta, ragione per la quale la vostra Commissione, non solo le fa sue, ma vi invita ad accettare il relativo decreto legislativo.

Esaurito così l' esame del messaggio n. 1836 dobbiamo forzatamente riprendere il messaggio n. 1864 per quanto

attiene alla parte non ancora esaminata dal Gran Consiglio:

--- lett. b) Legge sugli onorari dei magistrati.

In merito ci siamo già pronunciati su due questioni che riteniamo essenziali:

1. agganciare l' onorario dei magistrati all' organico dei dipendenti dello Stato;
2. per realizzare un ulteriore equilibrio fra i diversi gruppi di magistrati inserire tutti i Pretori (Pretori dei centri e delle valli) nella stessa classe.

Per quanto concerne l' importo dell' onorario occorre poi tenere in considerazione altre circostanze.

A partire dal 1. gennaio 1973, nello Stipendio annuo dei dipendenti dello Stato sono state conglobate la 13.a mensilità, concessa per il 1972 nella forma di un versamento unico, e l' indennità di carovita, così che gli stipendi risultano stabilizzati a punti 128 dell' indice nazionale dei prezzi al consumo. Da ciò l' opportunità di modificare di conseguenza gli onorari dei magistrati, poiché altrimenti, per l' anno in corso, il loro onorario sarebbe inferiore a quello percepito nel 1972. Infatti i magistrati dell' ordine politico e giudiziario hanno beneficiato della 13.ma mensilità in applicazione del decreto legislativo 19 dicembre 1972 concernente l' assegnazione di una indennità unica per il 1972.

Il problema è risolto con l' aggancio all' organico dei dipendenti dello Stato, e come base di partenza viene scelto lo stipendio massimo della 1.a classe d' organico, compreso l' aumento straordinario dell' art. 7 bis, cpv. 1 della legge stipendi (attualmente Fr. 65.380.--).

Pertanto la nuova scala organica dei magistrati sarebbe la seguente:

1. Giudici del Tribunale di appello	112 %
2. Procuratori:	
a) Procuratori pubblici	110 %
b) Sostituti Procuratori pubblici	107 %
3. Giudici istruttori:	
Pretori	
Presidenti Tribunali espropriazioni Sopra e Sottoceneri	103 %
4. Giudici:	
a) Sostituti Giudici istruttori	100 %
b) Giudice minorenni	98 %

Fatte queste brevi considerazioni e presentate queste proposte, vi preghiamo di voler aderire all' allegato progetto di legge che modifica alcune norme della legge sugli onorari dei magistrati.

Per la Commissione della Gestione:

N. Rossi-Bertoni, relatore
Baggi - Bottani - Camponovo -
Giovannini - Grandi - Legobbe - Merlini -
Pagani - Poma - Riva-Scacchi-Taddei-Wyler.

Disegno di

LEGGE

che modifica alcune norme della legge sugli onorari dei magistrati (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 14 novembre 1972 n. 1864 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

La legge sugli onorari dei magistrati è modificata come segue:

Art. 1

Onorario dei magistrati

L' onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 1. classe d' organico, compreso l' aumento straordinario dell' art. 7 bis, cpv. 1, della legge stipendi:

1. Giudici del Tribunale di appello	112 %
2. Procuratori:	
a) Procuratori pubblici	110 %
b) Sostituti Procuratori pubblici	107 %
3. Giudici istruttori:	
Pretori	
Presidenti Tribunali espropriazioni	
Sopra e Sottoceneri	103 %
4. Giudici:	
a) Sostituti Giudici istruttori	100 %
b) Giudice dei minorenni	98 %

Art. 8, cpv. 1, lett. d)

Diritto applicabile

Le norme contenute nelle leggi sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all' art. 1 in quanto riguardano:

- d) le modalità di pagamento dell' onorario.

Art. 2

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1973.